

7) L'articolo 8 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 8*

Gli importi di cui all'articolo 6, paragrafo 1 e all'articolo 7, paragrafo 2 sono convertiti in moneta nazionale in base al tasso di conversione agricolo, applicabile il 1° ottobre dell'anno di esecuzione del piano. »

8) È inserito il seguente articolo 8 bis :

« *Articolo 8 bis*

Le domande di pagamento sono presentate alle autorità competenti di ciascuno Stato membro entro quattro mesi dall'avvenuta esecuzione dell'operazione di cui trattasi. Per le domande tardive, salvo in casi di forza maggiore, si applica una detrazione del 20 %. Le domande presentate oltre dieci mesi dopo l'avvenuta esecuzione dell'operazione sono inammissibili.

Le autorità competenti precedono al pagamento entro due mesi dalla presentazione della domanda. »

9) All'articolo 9, alla fine del terzo trattino è aggiunta la seguente frase :

« I controlli in loco presso le organizzazioni designate vertono almeno sul 5 % delle spese eseguite nell'ambito del piano annuale. »

10) L'articolo 10 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 10*

Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, entro il 31 marzo, una relazione sull'e-

secuzione del piano nel loro territorio durante l'esercizio precedente. La relazione comprende un bilancio di esecuzione da cui risultino :

- i quantitativi dei vari prodotti presi in consegna dai depositi d'intervento ;
- la natura, la quantità e il valore delle merci distribuite ai beneficiari, distinguendo le merci distribuite tali e quali da quelle sotto forma di prodotti trasformati o sotto forma di prodotti ottenuti mediante sostituzione nonché i coefficienti di trasformazione ;
- le spese di trasporto e trasferimento ;
- le spese amministrative ;
- il numero dei beneficiari nel corso dell'esercizio.

La relazione indica le misure di controllo applicate per verificare che le merci abbiano raggiunto l'obiettivo perseguito. Essa precisa il tipo e il numero di controlli effettuati presso i beneficiari finali del piano. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*